



COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA DELLA SINDACA

Ordinanza N: 2 del 30/01/2026

Oggetto:	PROROGA DELL'ORDINANZA N. 27 DEL 03/12/2025 CONCERNENTE MISURE URGENTI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5 DEL D.LGS 267/2000 (TUEL) PER LA TUTELA DEL DECORO, DELLA FRUIBILITA' DELLE AREE PUBBLICHE E DELLA VIVIBILITA' DEL TERRITORIO.
----------	--



COMUNE DI POGGIBONSI

(Provincia di Siena)

LA SINDACA

PREMESSO che:

- con Ordinanza Sindacale n. 27 del 03/12/2025 sono state adottate "Misure urgenti ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) per la tutela del decoro, della fruibilità delle aree pubbliche e della vivibilità del territorio";
- la predetta ordinanza è stata assunta, in via di urgenza e fino al 31/01/2026, su conforme avviso del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in data 17/11/2025, con specifico riferimento ad aree sensibili del territorio comunale ove si erano manifestati fenomeni di assembramento, bivacco e alloggiamento di fortuna, spesso associati al consumo smodato di bevande alcoliche con conseguente alterazione psicofisica dei soggetti, congiuntura questa di fattori che determinava gravi episodi di incuria e degrado, con conseguente pregiudizio del decoro urbano, dell'igiene pubblica, della libera, corretta e sicura fruizione degli spazi comuni da parte della cittadinanza e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti specialmente nelle ore serali e notturne, rendendo pertanto necessario un intervento tempestivo, atto a consolidare il ripristino delle condizioni di vivibilità del territorio;
- in aggiunta al suddetto provvedimento, il Prefetto di Siena, in un'ottica di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo del territorio, su parere dei vertici delle Forze dell'Ordine, ha disposto l'intensificazione dei servizi di controllo del territorio nel Comune di Poggibonsi, con l'adozione di interventi di carattere straordinario ad "alto impatto" con l'ausilio, per quanto di competenza, delle Polizie Locali;

CONSIDERATO che l'attività di monitoraggio costante ha confermato l'efficacia dissuasiva del provvedimento, il quale ha permesso una più agevole azione di contrasto ai fenomeni di stazionamento irregolare, di abuso di alcolici, incuria, degrado e compromissione dell'igiene pubblica migliorando oggettivamente la vivibilità degli spazi pubblici, anche con riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti specialmente nelle ore serali e notturne;

RILEVATO che, sebbene i risultati raggiunti con l'adozione del citato provvedimento siano incoraggianti, gli stessi presentano ancora profili di instabilità e precarietà, rendendo concreto il rischio di un rapido "effetto di ritorno" dei fenomeni descritti, vanificando gli sforzi profusi dalle Forze dell'Ordine e dalle Polizie Locali, nonché le risorse impiegate finora;

OSSERVATO dunque che sussistono tuttora i presupposti di contingibilità e urgenza che hanno motivato l'atto originario, poiché solo la continuità temporale della misura può consentire di consolidare i risultati ottenuti e prevenire il ripresentarsi delle condotte illecite;

VALUTATO pertanto, su conforme avviso del Prefetto di Siena, che la proroga si configuri come atto indispensabile per consolidare i benefici riscontrati ed i risultati ottenuti, per prevenire il ripresentarsi delle condotte illecite e per garantire la definitiva stabilizzazione delle condizioni di sicurezza e igiene pubblica nelle zone individuate;

RITENUTO pertanto che:

- nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, sia compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, nonché regolare i comportamenti al fine di tutelare la tranquillità sociale, la qualità della vita e la salute dei cittadini,



COMUNE DI POGGIBONSI

(Provincia di Siena)

rimuovendo le cause che impediscono la libera fruizione degli spazi pubblici, anche a tutela dei requisiti di igiene e decoro e corretto uso dei beni comuni;

- sia necessario intervenire con urgenza per tutelare la vivibilità urbana, prorogando, per un ulteriore periodo, le misure restrittive già adottate con Ordinanza n. 27 del 03/12/2025;
- la proroga temporanea dei divieti e sanzioni, di cui all'Ordinanza n. 27 del 03/12/2025, rappresenti uno strumento proporzionato ed adeguato alla persistenza dei fenomeni di degrado e di compromissione della vivibilità rilevati;

RICHIAMATO il vigente "Regolamento di Polizia Urbana – Norma per la civile convivenza" e relativi allegati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 23/12/2011, per come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 26/05/2025;

VISTO l'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che conferisce al Sindaco, in qualità di rappresentante della comunità locale, la possibilità di adottare provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e eliminare situazioni di grave incuria o degrado del territorio e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

RITENUTO necessario e proporzionato procedere alla proroga delle disposizioni vigenti per un ulteriore periodo, al fine di consolidare gli standard di decoro urbano, di serena e civile convivenza, di qualità della vita e salute dei cittadini, rimuovendo le cause che impediscono la libera fruizione degli spazi pubblici, anche a tutela dei requisiti di igiene e corretto uso dei beni comuni;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n.241, il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi e amministrativi non sottoposti all'applicazione degli articoli 7 e sgg. della citata fonte normativa e, pertanto, immediatamente esecutiva.

ORDINA

1. Per le motivazioni sopra illustrate, che si intendono qui integralmente richiamate, la proroga, con decorrenza dal giorno 01/02/2026 e fino al giorno 31/03/2026 incluso, dell'efficacia dell'Ordinanza n. 27 del 03/12/2025;

2. Di confermare, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, nonché in un raggio di metri cento dal perimetro esterno dei luoghi stessi, già individuate dal precedente provvedimento (Centro Storico del Capoluogo, come delimitato dalla planimetria allegata sub 1), stazione ed altre infrastrutture ferroviarie, nonché infrastrutture del trasporto pubblico locale ovunque ubicate nel territorio comunale, ivi comprese le stazioni dei taxi, parcheggi ed altre aree di sosta dei veicoli ovunque ubicate nel territorio comunale, tra cui i parcheggi in struttura multipiano "La Stazione" e "Il Vallone", aree urbane su cui insistono presidi sanitari, tra cui in particolare Ospedale Campostaggia, sedi AUSL Loc Salceto, Via Carducci e Via della Costituzione ed RSA, scuole e plessi scolastici di ogni ordine e grado, giardini, parchi pubblici, ed aree adibite a verde pubblico, HB Hospital Burresi) i divieti di cui all'ordinanza richiamata al punto 1), ovvero:

a) è vietato a chiunque, nelle aree sopra individuate, stazionare, sedersi o sdraiarsi in modo non episodico e finalizzato al riposo notturno o alla sosta prolungata non motivata da esigenze di attesa o di transito (c.d. Bivacco);

b) è vietato a chiunque, nelle aree sopra individuate, collocare giacigli, materassi, sacchi a pelo, cartoni, oggetti ingombranti o comunque idonei all'accampamento ed alloggiamento di fortuna;



COMUNE DI POGGIBONSI

(Provincia di Siena)

c) è vietato a chiunque, nelle aree sopra individuate, consumare, in luogo pubblico o aperto al pubblico e detenere ai fini dell'immediato consumo sul posto, bevande, alcoliche di qualsiasi gradazione contenute in bottiglie o contenitori di vetro tutti i giorni dalle ore 21:00 alle ore 07:00 del giorno successivo.

DISPONE

I divieti di cui alla presente ordinanza non si applicano al consumo di bevande effettuato all'interno dei pubblici esercizi regolarmente autorizzati alla somministrazione, ovvero nelle aree esterne di pertinenza (dehors, tavolini su suolo pubblico) regolarmente concesse, a condizione che la somministrazione avvenga nel rispetto delle norme vigenti e che il titolare attui la necessaria vigilanza per evitare fenomeni di disturbo o degrado nelle immediate vicinanze ed alle persone che, per motivi di salute o necessità, necessitino di una sosta breve od a coloro che si trovino in attesa di mezzi o servizi pubblici

Le limitazioni ed i divieti stabiliti al punto 2), lettere a) e c) della presente ordinanza non operano in occasione di eventi di carattere cittadino, nonché di manifestazioni commerciali a carattere straordinario di significativo interesse per la Città debitamente autorizzati, per il tempo necessario allo svolgimento dell'evento;

In caso di necessità, per situazioni di particolare fragilità sociale, il Comune potrà fornire informazioni sui servizi socio-assistenziali e sui centri di accoglienza presenti in città, in coordinamento con i servizi sociali comunali.

AVVERTE

Che la presente ordinanza è adottata in via contingibile ed urgente ed ha efficacia dal giorno 01/02/2026 al giorno 31/03/2026;

Sanzioni e misure di recupero del decoro urbano

a) Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui ai punti 2) lettere a), b) e c) della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, nonché la rimozione coatta di quanto indebitamente collocato. È sempre consentito il sequestro amministrativo finalizzato alla confisca delle predette attrezzature e installazioni ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione;

b) Qualora il trasgressore non ottemperi all'ordine di rimozione o si rifiuti di eseguirlo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €80,00 a €500,00. In tali circostanze il Comune provvederà d'ufficio, alla attuazione delle misure di recupero e ripristino del decoro urbano, in collaborazione con le autorità competenti addebitando le spese al responsabile, procedendo, nei confronti dello stesso, ove occorra, al recupero, anche coattivo, di tutte le spese e degli oneri sostenuti.

c) trattandosi di aree soggette a particolare tutela ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 3, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla L. 48/2017, per come dettagliati negli art. 6 bis e 6 ter



COMUNE DI POGGIBONSI

(Provincia di Siena)

del vigente Regolamento "Regolamento di Polizia Urbana – Norma per la civile convivenza" e relativi allegati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 23/12/2011, per come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 26/05/2025, contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10 del D.L. n. 14/2017 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 48/2017, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto. L'ordine è trasmesso con immediatezza al Questore di Siena, con contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrono le condizioni.

DISPONE altresì

Che copia della presente ordinanza sia trasmessa al Prefetto della Provincia di Siena anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'ordinanza, alla Questura di Siena, al Commissariato di Poggibonsi, al Comando Compagnia dei Carabinieri di Poggibonsi, alla Tenenza di Poggibonsi della Guardia di Finanza, al Comando della Polizia Locale di Poggibonsi, agli Uffici Comunali competenti, e sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on line, pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e diffusione mediante mezzi di informazione.

Il Comando della Polizia Locale è incaricato della esecuzione delle disposizioni impartite con il presente provvedimento.

L'ordinanza è impugnabile con ricorso al TAR Toscana entro 60 giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Sindaca

Cenni Susanna

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell'archivio informatico del Comune di Poggibonsi.”